

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 140 – 8349 del 14.10.1986 e successive varianti;
- il Comune di Cuneo con Deliberazione n. 12 in data 29 gennaio 2002 ha adottato il Progetto Preliminare del Nuovo Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 14 e 15 della L.R. 56 /77 e s. m. e i. e che lo stesso è in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della citata legge;
- sono venuti a scadere inderogabilmente, dopo molteplici proroghe ministeriali, i termini per la presentazione delle istanze di sanatoria in data 10 dicembre e l'Amministrazione nell'interesse collettivo deve procedere, secondo la legislazione in vigore, a rendere operativo ed attuativo, il nuovo condono edilizio,
- al fine di consentire la sanatoria delle opere abusive sul territorio comunale occorre avviare la fase relativa prevista dall'applicazione dell'articolo 32 – misure per la riqualificazione urbana, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali – del Decreto Legge del 30.09.2003 n. 269 convertito dalla Legge 24.09.2003 n. 326;
- unitamente all'istanza di condono devono essere allegati l'attestazione del versamento dell'oblazione e dell'anticipo degli oneri di urbanizzazione, oltre alla documentazione fotografica, alla relazione descrittiva dell'abuso ed al certificato dei carichi pendenti, fatta salva l'integrazione entro il 31.10.2005 con la presentazione dell'accatastamento, della denuncia ai fini ICI e ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico;
- la Regione Piemonte con la legge 10.11.2004 n. 33 ha stabilito che gli oneri di urbanizzazione sono determinati applicando le tabelle comunali in vigore al 31.03.2003 e sono incrementati del 30% per opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1 e 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 269/2003 convertito dalla L. 326/2003;
- le istanze di condono devono essere definite nel termine di trentasei mesi dalla presentazione delle stesse salvo prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso spettante in merito all'oblazione ed agli oneri di urbanizzazione;
- ai fini della valutazione della tipologia dell'abuso e/o dell'ammissibilità dell'istanza di condono dovrà essere effettuata una doppia verifica del progetto, in quanto il Comune di Cuneo è attualmente dotato di un PRG vigente e di un PRG adottato, e l'istruttoria è da compiersi nel rispetto delle vigenti leggi di salvaguardia;
- il comma 40 dell'articolo 32 prevede che “all'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario”;

Ritenuto quindi necessario, sulla base del comma 40 dell'art. 32 della L. n. 326/03, al fine di consentire l'istruttoria ed il rilascio delle istanze di condono, di incrementare i diritti e gli oneri del 10% da utilizzare per progetti finalizzati da svolgere, da parte del personale del Settore Programmazione del Territorio, oltre l'orario di lavoro ordinario;

Vista la legge 28.02.1985 n. 47;

Vista la legge 23.12.1996 n. 662;

Visto l'art. 32 del decreto legge del 30.09.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.09.2003 n. 326;

Vista la legge regionale 10.11.2004 n. 33;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio arch. Giovanni PREVIGLIANO ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale, dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di incrementare, per la definizione delle domande di condono edilizio e per il rilascio dei permessi di costruzione in sanatoria, come previsto dal comma 40 dell'art. 32 della L. n. 326/03, i diritti e gli oneri del 10% da utilizzare per progetti finalizzati da svolgere, da parte del personale del Settore Programmazione del Territorio, oltre l'orario di lavoro ordinario;
- 2) di affidare l'incarico al Settore Programmazione del Territorio a svolgere, definire e concludere con apposito provvedimento conclusivo, quanto previsto dal nuovo condono edilizio;
- 3) di dare atto che il Dirigente con i provvedimenti ritenuti necessari stabilirà, tra le risorse umane del Settore Programmazione del Territorio, il personale partecipante al progetto finalizzato nonché le modalità ed i tempi di attuazione dello stesso, fermo restando la conclusione della procedura che dovrà completarsi con il rilascio del permesso in sanatoria entro e non oltre i 36 mesi di legge, oltre i quali non verranno erogati gli oneri spettanti al personale dell'istruttoria, fatto salvo i tempi per l'ottenimento dei pareri non di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- 4) di stabilire che dovranno concludersi le istanze di condono precedenti all'attuale, oltreché ritenerle valide con la loro documentazione a tutti gli effetti di legge;
- 5) di dare atto che l'importo dell'incremento dei diritti, degli oneri e delle competenze, sarà quantificato con apposita determinazione dirigenziale ad avvenuta definizione delle pratiche di condono e ripartita tra il personale partecipante secondo metodologie definite con apposito provvedimento dirigenziale;

- 6) di dare atto che il responsabile della esecuzione tecnica del presente provvedimento è l'istruttore direttivo tecnico del Settore Programmazione del Territorio dell'area tecnica geom. Walter Ferrione;

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 - 4 comma - del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.